

STATUTO DELL'Unione dei comuni LOMBARDA "LARIO DI PONENTE"

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 – Principi fondamentali
- Art. 1 bis - Durata dell'Unione
- Art. 2 - Finalità dell'Unione
- Art. 3 – Obiettivi programmatici
- Art. 4 – Principi e criteri generali di azione
- Art. 5 - Oggetto
- Art. 6 – Procedimento per il trasferimento delle competenze
- Art. 7 – Scioglimento e recesso dell'Unione
- Art. 8 – Sede dell'Unione, stemma e gonfalone

TITOLO II – ORDINAMENTO STRUTTURALE

- Art. 9 – Organi dell'Unione
- Art. 10 – Assemblea dell'Unione
- Art. 11 – Competenza dell'assemblea dell'Unione
- Art. 12 – Funzionamento dell'Assemblea
- Art. 13 – Presidente e Giunta dell'Unione
- Art. 14 – Competenza della/del Presidente
- Art. 15 – Competenza della Giunta
- Art. 16 – Decadenza e revoca della/del Presidente della giunta
- Art. 17 – Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione
- Art. 18 – Divieto di incarichi e consulenze
- Art. 19 – Permessi ed indennità
- Art. 20 – Regolamenti
- Art. 21 – Controllo sugli atti dell'Unione

TITOLO III – PARTECIPAZIONE

- Art. 22 – Criteri generali
- Art. 23 - Consultazioni
- Art. 24 – Istanze, osservazioni, proposte
- Art. 25 – Referendum consultivo

TITOLO IV – FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

- Art. 26 – Rapporto con i Comuni componenti l'Unione
- Art. 27 - Convenzioni
- Art. 28 – Accordi di programma

TITOLO V – UFFICI E PERSONALE

- Art. 29 – Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 30 – Personale dell'Unione
- Art. 31 – Stato giuridico e trattamento economico del personale

TITOLO VI – ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 32 - Ordinamento
- Art. 33 – Risorse finanziarie
- Art. 34 – Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione
- Art. 35 – Attività finanziaria

- Art. 36 – Bilancio
- Art. 37 – Rendiconto
- Art. 38 – Controllo interno
- Art. 39 – Revisione economico-finanziaria
- Art. 40 – Controllo Gestione
- Art. 41 – Tesoreria
- Art. 42 – Economato

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 43 – Personale
- Art. 44 – Segretario dell'Unione
- Art. 45 – Bilancio di programmazione finanziaria
- Art. 46 – Gestione del servizio tesoreria
- Art. 47 – Prima costituzione dell'Assemblea
- Art. 48 – Entrata in vigore

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

Principi fondamentali

- 1 L'Unione dei comuni Lombarda "Lario di Ponente", di seguito definita Unione, è costituita volontariamente, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n.19, del 27 giugno 2008 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, dai Comuni di Brieno (CO), Carate Urio(CO), Laglio(CO), Moltrasio (CO).
2. L'Unione è Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della regione Lombardia e della provincia di Como ed è costituita per l'esercizio di funzioni e servizi.
3. Il presente Statuto, approvato, unitamente all'atto costitutivo, dai Consigli Comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione a maggioranza dei due terzi delle/dei consigliere/i assegnate/i, disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente Locale autonomo "Unione dei comuni lombarda Lario di Ponente".
4. Il territorio dell'Unione è costituito dall'insieme dei territori dei Comuni di Brieno , Carate Urio, Laglio, Moltrasio, ricadenti nel medesimo distretto socio sanitario.
5. L'adesione di altri Comuni è subordinata alla modifica del presente Statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione dell'Unione.
6. Ogni comune può partecipare ad un'unica unione e a una sola forma associativa per funzione o servizio ai sensi dell'art. 17, c. 4, 5 di cui alla L.r. 19/2008.
7. L'Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 1 bis

Durata dell'Unione

- 1. *L'Unione ha durata fino al 31 dicembre 2050.***

Articolo 2

Finalità dell'Unione

1. L'Unione secondo le norme della Costituzione, della Carta europea delle Autonomie Locali, della legge sulle Autonomie Locali, della Lr 19/2008 e del presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato. L'Unione dei comuni lombarda "Lario di ponente", con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le Comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo.
2. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali alla amministrazione.

4. I rapporti con i Comuni limitrofi, la Comunità Montana, la Provincia, la Regione e lo Stato sono informati a principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

5. L'Unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma unificata per i comuni aderenti le funzioni e servizi di cui all'articolo 5.

6. All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con deliberazione modificativa del presente Statuto.

Articolo 3

Obiettivi programmatici

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio economico del proprio territorio e delle comunità che vi risiedono, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale, compatibili con le risorse ambientali;

b) promuovere l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;

c) valorizzare il patrimonio storico ed artistico dei paesi e le loro tradizioni culturali;

d) favorire la qualità della vita della propria popolazione, la tutela e l'esercizio dei diritti civili e sociali, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

e) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

f) favorire l'integrazione fra la costa, l'entroterra e la montagna;

g) esercitare un efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione dei comuni lombarda;

h) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.

Articolo 4

Principi e criteri generali di azione

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e dei criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa.

2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.

Articolo 5

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, in corrispondenza a quanto deliberato dai comuni partecipanti all'Unione, **sono** affidate all'Unione dei comuni lombarda "Lario di Ponente" con la procedura di cui all'articolo 6 le competenze amministrative concernenti le seguenti funzioni e servizi:

1. Sistemi informativi;

2. Assistenza e servizi alla persona - servizi socio assistenziali;
3. Protezione civile;
4. Servizi e manifestazioni turistiche;
5. Biblioteche e musei;
6. Gestione Tributi;
7. Asili nido e servizi all'infanzia;
8. Assistenza scolastica;
9. Urbanistica e gestione e tutela del territorio;
10. Vigilanza;
11. Polizia Locale;
12. Demanio e Patrimonio pubblico;
13. Servizi Cimiteriali;
14. Ufficio Tecnico;
15. Anagrafe, Stato Civile, Elettorale;
16. Ragioneria e Contabilità;
17. Trasporti e Mobilità;
18. Servizio Idrico Integrato;
19. RSU;
20. Segreteria Organizzazione e personale;
21. Gestione economico Finanziaria;
22. Impianti ed iniziative sportive;
23. Viabilità;
24. Parchi e servizi per la tutela ambientale;
25. Illuminazione pubblica;
26. URP e comunicazione;
27. Attività di interesse in materia ambientale Servizi con scopi di sviluppo agricolo e forestale e di informazione e diffusione di conoscenze.

Articolo 6

Procedimento per il trasferimento delle competenze e delle funzioni

1. Il trasferimento delle competenze e funzioni, di cui al precedente art. 5, deve essere deliberato dai Consigli Comunali a maggioranza semplice e si perfezionerà mediante una deliberazione assembleare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.

2. A seguito del trasferimento delle funzioni su di una data materia l'Unione esercita tutte le funzioni, attività e adotta tutti gli atti amministrativi occorrenti alla sua gestione.

Articolo 7

Scioglimento dell'Unione e recesso

1. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio comunale dei comuni componenti a maggioranza dei due terzi delle/i consigliere/i assegnate/i.

2. Il recesso dall'Unione di uno o più comuni deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi delle/dei consigliere/i assegnate/i non determina lo scioglimento dell'Unione stessa, ove ne rimangono parte almeno due Comuni.

3. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione.

4. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricata/o della liquidazione trasmette ai consigli dei comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi i quali provvedono ad adottare i conseguenti provvedimenti, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi bilanci, in base alla normativa vigente.

5. Il personale comunale funzionalmente assegnato o trasferito all'Unione - come specificato nel successivo titolo V - torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il comune che lo vede inserito nella propria pianta organica.

6. In caso di fusione da parte di alcuni fra i Comuni che la hanno costituita, il nuovo Comune subentra ad essi in ogni rapporto attivo o passivo con l'Unione nella gestione dei rapporti che ad essa fanno riferimento.

7. In caso di scioglimento dell'Unione, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente.

8. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere dalla stessa, in ogni momento, con deliberazione consiliare adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

9. Il Comune recedente deve dare comunicazione della propria deliberazione volta al recesso entro il mese di giugno all'Assemblea dell'Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla comunicazione.

10. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.

11. Il recesso non deve recare documento all'Unione: a tal fine tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi, sia nel caso in cui receda prima dei dieci anni, ai sensi dell'art. 18 comma 4 L.Reg. 19/2008, sia nel caso di recesso successivo.

12. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione (o dal Vice Presidente nel caso in cui il Presidente fosse Sindaco del Comune recedente), dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato di comune accordo.

Articolo 8

Sede dell'Unione, stemma e gonfalone

1. La sede dell'Unione è individuata in Carate Urio via Santa Marta 3. Sedi operative dei singoli servizi potranno essere individuate con apposita deliberazione della Giunta dell'Unione all'interno del territorio della stessa. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in luogo diverso, purché nell'ambito del territorio che la delimita.

2. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.

3. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.
4. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali. La/il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.
5. Presso la sede, la giunta dell'Unione individua apposito spazio da destinare all'albo, per la pubblicazione degli atti o degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Articolo 9

Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:
 - a) l'assemblea;
 - b) la giunta
 - c) la/il presidente

Articolo 10

Assemblea dell'Unione

1. L'Assemblea dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti, quali componenti di diritto, e da membri eletti dai Consigli dei Comuni aderenti all'Unione fra gli Assessori e i Consiglieri dei Comuni stessi.
3. Il Sindaco può delegare un assessore a partecipare alle singole sedute dell'Assemblea dell'Unione.
4. Spettano alla maggioranza assembleare di ogni Comune tre rappresentanti, uno dei quali è, di diritto, il sindaco; spetta alla minoranza assembleare, nel suo complesso, una/un rappresentante. Tali rappresentanti devono in ogni caso essere individuati tra il Sindaco, gli assessori e i consiglieri del medesimo Comune.
5. Qualora un Consiglio comunale sia stato eletto sulla base della presentazione di una sola lista e non vi sia quindi minoranza, esso designa comunque quattro rappresentanti.
6. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto e, successivamente, entro sessanta giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale. Decorso tale termine di sessanta giorni, l'Assemblea può comunque essere convocata quando sia stata designata, da parte dei Comuni, la maggioranza dei componenti dell'Assemblea stessa.
7. L'Assemblea dell'Unione viene integrata delle/dei nuove/i rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione della/del sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale in uno dei comuni facenti parte.
8. Le rappresentanti ed i rappresentanti dei comuni restano in carica sino all'elezione delle/dei successori da parte dei nuovi consigli.
9. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di una componente o di un componente dell'Assemblea dell'unione, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

10. Le dimissioni da consigliera/e dell'unione sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data di adozione della deliberazione di sostituzione da parte del Consiglio comunale competente.

11. Ai componenti dell'Assemblea, ai sensi è per le finalità di cui alla L.Reg. 19/2008 art. 18 c. 6, non spetta alcun compenso sotto qualsiasi forma per la partecipazione alle attività di tale organo.

Articolo 11

Competenze dell'Assemblea dell'Unione

1. All'Assemblea spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, in relazione alle funzioni ed ai servizi di cui all'art. 5, adottando tutti gli atti previsti dalla Legge. L'Assemblea, in particolare, è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:

- a) la convalida delle proprie componenti e dei propri componenti;
- b) i regolamenti, gli statuti delle aziende speciali e i criteri relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- d) le convenzioni con la provincia, con le comunità montane, con comuni, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
- e) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione.
- f) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea dell'unione e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- i) gli acquisiti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, della/del segretaria/o di altre/i funzionari;
- j) gli atti di pianificazione e di programmazione urbanistica, in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri da rendere in materia.
- k) l'affidamento dell'esercizio di funzioni amministrative a proprie società di capitali o a terzi;
- l) la partecipazione dell'Unione come fondatore o associato a fondazioni e associazioni nonché a consorzi costituiti ai sensi della normativa vigente;

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica dell'Assemblea nella sua prima seduta e comunque entro 60 gg., a pena di decadenza.

3. L'Assemblea dell'Unione promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei comuni o la giunta possono sottoporre all'Assemblea dell'Unione gli schemi di deliberazione da adottare.

4. L'Assemblea, nell'adottare il bilancio di previsione approva le linee programmatiche presentate dal presidente e nell'adottare il conto consuntivo ne verifica l'attuazione.

Articolo 12 **Funzionamento dell'Assemblea**

1. Il funzionamento dell'Assemblea, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente dell'Unione.

2. L'Assemblea dell'Unione è presieduta dal Presidente dell'Unione.

3. L'Assemblea può deliberare l'istituzione di commissioni, secondo norme contenute in apposito regolamento.

4. La prima seduta dell'Assemblea dell'unione viene convocata e presieduta dalla/dal consigliera/e anziana/o per età, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine delle componenti e dei componenti.

Articolo 13 **Presidente e giunta dell'Unione**

1. La giunta dell'Unione è composta da un numero di componenti compreso il/la Presidente non superiore al numero dei comuni che compongono l'Unione, assicurando comunque che sia garantita la rappresentanza nella Giunta di tutti i comuni dell'unione.

2. La/il Presidente dell'Unione viene eletto/a dall'Assemblea immediatamente dopo la convalida dei componenti dell'Assemblea nella medesima seduta e deve essere scelto tra i Sindaci dei comuni facenti parte l'unione.

3. Il Presidente viene eletto con apposita votazione segreta mediante scheda in cui ogni consigliere dell'Unione può esprimere una sola preferenza. Risulta eletto il soggetto che abbia riportato il maggior numero di voti.

4. I Componenti della Giunta vengono eletti, previa determinazione da parte dell'Assemblea del numero dei componenti complessivo della Giunta entro il limite di cui al comma 1, con apposita votazione segreta mediante scheda in cui ogni consigliere dell'Unione può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i soggetti che abbiano riportato il maggior numero di voti.

5. In alternativa alla modalità di cui ai commi 3 e 4 l'Assemblea dell'Unione può decidere, previa determinazione del numero complessivo dei componenti della Giunta, entro il limite di cui al comma 1, di procedere all'elezione del Presidente e dei Componenti della Giunta sottoponendo alla votazione palese specifiche liste di candidati con specifica indicazione del nominativo candidato alla Presidenza. Risulteranno eletti all'esito della votazione, quale Presidente e componenti della Giunta gli appartenenti alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

6. Possono essere eletti Assessori dell'Unione esclusivamente coloro che rivestono la qualifica di Sindaco o assessori comunali presso i Comuni che compongono l'Unione.

7. I Sindaci dei Comuni che non sono stati eletti nella Giunta possono partecipare alle riunioni di Giunta come invitati permanenti, senza diritto di voto.

8. Le funzioni di Vicepresidente dell'Unione e le deleghe sono attribuite con decreto del Presidente ai componenti della Giunta dell'Unione.

9. Non possono far parte della giunta il coniuge, le ascendenti e gli ascendenti, le discendenti e i discendenti, le parenti ed affini e i parenti ed affini sino al terzo grado della/del Presidente.

10. In caso di dimissioni o decadenza di un assessore, o di nomina di un nuovo assessore, provvede il Presidente, fatta salva l'approvazione dell'Assemblea entro 60 giorni dal provvedimento presidenziale. La mancata approvazione comporta la decadenza dell'assessore.

11. Qualora non sia possibile procedere all'elezione del Presidente o della Giunta, l'Assemblea viene sciolta e ciascun comune provvede a designare i propri nuovi rappresentanti entro il termine di cui all'art. 10, comma 6, calcolato a partire dalla data dell'ultima seduta del'Assemblea dell'Unione.

12. Entro sessanta giorni dalla propria elezione, il presidente, sentita la giunta, presenta all'Assemblea le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

13. Le indennità eventualmente spettanti ai componenti della Giunta sono ridotte proporzionalmente in modo da assicurare l'invarianza dei costi, così come previsto dalla L.Reg. 19/2008 art. 18 c. 7.

Articolo 14

Competenza della/del Presidente

1. La/il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede la giunta e l'Assemblea, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.

2. La/il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività delle assessori e degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive; impartisce direttive alla/al segretario dell'Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi.

3. La/il Presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli dell'apertura al pubblico degli uffici dell'Unione e dei comuni che ne fanno parte con le esigenze complessive e generali delle utenti e degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Assemblea.

4. La/il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.

5. La/il Presidente può concedere delega alle assessori o agli assessori, per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

6. Il Presidente dell'Unione

a) Nomina e designa, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, e revoca i rappresentanti dell'Unione presso Enti, Aziende e Istituzioni;

b) Nomina i responsabili di Servizio nel rispetto di quanto previsto dalla Legge, per quanto attiene alla durata degli incarichi;

c) Esercita ogni altra funzione e adotta ogni altro atto di sua competenza in base alle disposizioni normative e statutarie vigenti;

d) Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

e) Promuove direttamente o avvalendosi dei funzionari dell'Unione, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;

f) Compie gli atti conservativi dei diritti dell'Unione.

Articolo 15

Competenza della giunta

1. La giunta collabora con la/il Presidente nella amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta dell'Unione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente regolamento all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente regolamento, della/del Presidente, della/del segretario o delle/dei funzionari.
3. La giunta dell'Unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Assemblea e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.
4. La giunta dell'Unione adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Assemblea.
5. La Giunta dell'Unione, dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni che riguardino beni mobili.
6. La Giunta dell'Unione autorizza il Presidente a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni.

Articolo 16

Decadenza e revoca della/del Presidente e della giunta

1. La carica di Presidente dura di norma cinque anni, fatti salvi i casi previsti ai punti 3 e 8 del presente articolo.
2. Le dimissioni della/del Presidente, ovvero le dimissioni presentate contemporaneamente da tutti gli assessori/e comportano la decadenza dell'intera giunta.
3. La/il Presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, approvata dalla maggioranza assoluta delle/dei consigliere/i assegnate/i, che si esprimono per appello nominale.
4. La mozione è sottoscritta da almeno due quinti delle/dei consigliere/i assegnate/i e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta; deve contenere inoltre il nominativo della nuova candidata Presidente o del nuovo candidato Presidente, e delle/dei nuove/i assessore., con espressa indicazione della/del Vice Presidente.
5. La mozione è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla data della sua presentazione.
6. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
7. L'Assemblea può disporre la revoca della nomina di una/un assessore e la relativa sostituzione senza che ciò comporti la decadenza dell'intera giunta.
8. La/il Presidente e le/gli assessore/i durano in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione delle/dei successori.

Articolo 17

Incompatibilità per i componenti degli organi dell'unione

1. Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità - previste dalla normativa vigente - con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione si applicano le disposizioni vigenti per gli organi dei comuni.
2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'unione.

Articolo 18

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al presidente, agli assessori ed ai consiglieri dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso gli enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

Articolo 19

Permessi ed indennità

28. Al presidente, agli assessori ed ai consiglieri dell'Unione si applicano le norme del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 20

Regolamenti

1. L'Unione disciplina la propria attività e le funzioni e le competenze trasferite mediante appositi regolamenti, adottati dell'Assemblea, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 21

Controllo sugli atti dell'Unione

1. Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i comuni e le province.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE

Articolo 22

Criteri generali

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del responsabile del servizio che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dallo specifico regolamento, da adottare e disciplinante anche il diritto di accesso agli atti amministrativi.

2. A tal fine l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente Statuto, la collaborazione delle cittadine e dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano all'Unione.

Articolo 23

Consultazioni

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia.
2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, la comunità montana, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che le/i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'Unione.

Articolo 24

Istanze, osservazioni, proposte

1. Le cittadine, i cittadini, gli organi dei comuni componenti l'Unione, della comunità montana e della provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito, di norma, entro il termine di novanta giorni.
3. Le presentatrici ed i presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte - o una/un loro rappresentante esplicitamente delegata/o per iscritto - possono essere sentite/i dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

Articolo 25

Referendum consultivo

1. Qualora l'Unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante l'espletamento di un referendum consultivo, che non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali .
2. L'indizione del referendum può essere richiesta da:
 - a) l'Assemblea dell'Unione, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza delle/dei consigliere/i assegnate/i;
 - b) la metà dei consigli comunali dei comuni componenti, che devono esprimersi mediante deliberazione della maggioranza delle/dei consigliere/i assegnate/i;
 - c) il venticinque per cento, del corpo elettorale dell'Unione, che deve esprimersi mediante la presentazione all'Assemblea dell'Unione di una proposta scritta, contenente le firme autenticate delle promotrici e dei promotori.
3. Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dalle elettrici e dagli elettori devono contenere la bozza di quesito da sottoporre a referendum.
4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze dell'Unione, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché a modifiche da apportare al presente Statuto.
5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, l'Assemblea dell'Unione si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa,

mediante deliberazione assunta a maggioranza delle/dei consigliere/i assegnate/i; qualora il referendum sia richiesto dall'Assemblea dell'Unione e dai consigli comunali, il giudizio di ammissibilità verrà espresso da un apposita commissione.

6. Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 50% + 1 degli aventi diritto al voto amministrativo nell'Unione e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.

7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dalla/dal Presidente, il l'Assemblea delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dalle/dai consigliere/i assegnate/i.

TITOLO IV

FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Articolo 26

Rapporto con i comuni componenti l'Unione

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea dell'Unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate sia della giunta che dell'Assemblea, che devono essere esposti all'albo pretorio di ciascun ente.

2. L'Unione invita i comuni componenti ad inviare copia degli avvisi di convocazione dei rispettivi consigli, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 27

Convenzioni

1. L'Unione può stipulare con la Comunità Montana, con la Provincia, con i Comuni limitrofi e con gli altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi, nei limiti dell'art. 17 comma 4, 5 della L.Reg. 19/2008.

2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione assembleare, nella quale devono essere indicati:

- a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
- b) i fini e la durata della convenzione;
- c) le modalità di finanziamento;

3. Le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.

4. Per l'espletamento dei fini propri, l'Unione può avvalersi, previa deliberazione del l'Assemblea e a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Articolo 28

Accordi di programma

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma e tutti gli altri strumenti previsti dalla programmazione negoziata, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 34 D.Lgs. 267/2000 e nell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dalle/dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:

- a) tempi previsti;
- b) modalità di finanziamento;
- c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Articolo 29

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Unione, nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 267/2000, provvede alla determinazione della propria pianta organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti e regolamenta:

- a) la dotazione organica del personale;
- b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.

3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.

4. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.

5. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Articolo 30

Personale dell'Unione

1. L'Unione può assumere personale proprio, previa adozione della pianta organica e può anche avvalersi dell'opera del personale dipendente dai Comuni che ne fanno parte.

2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.

3. In ogni caso di scioglimento il personale dell'Unione transita nei ruoli organici dei comuni interessati, secondo la previsione dei corrispettivi posti in pianta organica.

4. Qualora si addivenga alla fusione, il personale dei singoli Comuni ed il personale dell'Unione confluisce stabilmente nella dotazione organica del nuovo Comune risultante dalla fusione stessa.

Articolo 31

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
2. L'Unione informa le/i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori democraticamente individuate/i circa gli atti e i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 32

Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
2. L'Unione nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. L'Unione, nei modi e nei limiti previsti dalle delibere di trasferimento, è titolare di potestà impositiva in materia di tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti, come disposto dall'art. 33 comma 5 D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 18 c. 14 L. Reg. n. 19/2008.

Articolo 33

Risorse finanziarie

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
 - contributi erogati dallo Stato;
 - contributi erogati dalla regione;
 - contributi erogati dall'amministrazione provinciale;
 - contributi erogati dalla comunità montana;
 - trasferimenti operati dai comuni componenti;
 - diritti per servizi pubblici, tariffe e contributi;
 - introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati;
 - risorse per investimenti;
 - altre entrate.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'Unione istituisce, con deliberazione assembleare, le tariffe, adeguandole per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

Articolo 34

Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione

1. L'Unione può introitare tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa ed introita trasferimenti dai Comuni, secondo indirizzi definiti nelle delibere di trasferimento di funzioni e servizi e modalità approvate con i provvedimenti di bilancio.

Articolo 35

Attività finanziaria

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 152 D.Lgs. 267/2000.
2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti dell'Unione, ferma restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
3. Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Articolo 36

Bilancio

1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal Assemblea dell'Unione entro i termini stabiliti dalla legge.
2. Il primo anno finanziario dell'Unione inizia dal momento della costituzione dell'Unione.
3. Il bilancio di previsione redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario - deve favorire una lettura di programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione.
4. Al bilancio annuale sono allegati:
 - la relazione previsionale e programmatica;
 - il bilancio pluriennale;
 - tutti i documenti previsti dall'articolo 172 D.Lgs. 267/2000;
 - L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Articolo 37

Rendiconto

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto patrimoniale; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni contenute nell'art. 227 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
2. Il rendiconto è deliberato dal Assemblea dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza delle/dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.
3. Sono allegati al rendiconto, come disposto dall'art. 227 D.Lgs. 267/2000:
 - la relazione illustrativa della giunta che, ai sensi dell'art. 231 D.Lgs. 267/2000 esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
 - la relazione della/del revisore dei conti, ai sensi dell'art. 227 c. 4 lett. b) D.Lgs. 267/2000
 - l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza.

4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Articolo 38

Controllo interno

1. È facoltà del Assemblea richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile della/del responsabile del servizio finanziario, ai sensi art. 153 c. V D.Lgs. 267/2000.

3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria, rilasciata dalla/dal responsabile del servizio finanziario: in mancanza di detta attestazione, l'atto non è esecutivo, come previsto dall'art. 151, comma 4 del D. L.gvo 267/00.

Articolo 39

Revisione economico-finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Il regolamento di contabilità disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio della/del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

Articolo 40

Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Articolo 41

Tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:

- la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.

2. I rapporti dell'Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Articolo 42

Economato

1. Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto una/un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare, come previsto dall'art. 153 c. VII D.Lgs. 267/2000.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 43

Personale

Fino all'adozione della pianta organica ed all'assunzione di personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione - a norma dell'art. 30 , comma 4 del D. L.gvo 267/00, ovvero all'istituto del comando, sussistendone gli estremi.

Articolo 44

Segretario dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione nomina un Segretario scegliendolo tra gli iscritti all'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali, ovvero tra dipendenti a tempo indeterminato degli enti locali di categoria non inferiore alla D. in possesso di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e Commercio.

Articolo 45

Bilancio di programmazione finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione delibera nei termini di legge, il bilancio di previsione per l'anno finanziario in corso .

2. Per la gestione dell'esercizio precedente, il Assemblea dell'Unione approva il bilancio di previsione entro 30 giorni dal suo insediamento

Articolo 46

Gestione del servizio di tesoreria

1. Nelle more dell'espletamento della gara per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria ogni riscossione ed ogni pagamento avvengono presso la tesoreria del comune sede dell'Unione.

Articolo 47

Prima costituzione dell'Assemblea

1. In sede di prima costituzione dell'Assemblea le nomine dell'art. 10 devono essere effettuate da ciascun comune entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore dello presente statuto.

Art. 48

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, unitamente all'atto costitutivo.